

STATUTO ASSOCIAZIONE “SINDACATO AUTONOMO DEI MILITARI”

Art.1 - DENOMINAZIONE

- a. E' costituito tra il personale in servizio e in ausiliaria, esclusi i militari di truppa limitatamente agli allievi e coloro che ricoprono cariche di vertice ai sensi dell'art. 1, co. 6 e art. 8, co. 3, l. n. 46/2022), dell'Amministrazione delle Forze Armate, aderente al presente Statuto, il **“SINDACATO AUTONOMO DEI MILITARI –S.A.M.”** senza scopi di lucro, il quale ha sede a Roma in via Manlio Torquato, 36.
- b. Il S.A.M., si ispira al rispetto dei principi democratici della Costituzione della Repubblica Italiana e della convenzione internazionale dei diritti dell'uomo e si riconosce integralmente nei principi ispiratori di democraticità delle Forze Armate ex art. 52 della Costituzione, del principio di solidarietà e neutralità ex artt. 97 e 98 della Costituzione, e nel rispetto dei principi di coesione interna, neutralità, efficienza e prontezza operativa delle Forze armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare, dalla **Sentenza della Corte Costituzionale 120/2018 datata 11 aprile 2018 e resa in data 11/06/2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.25 del 20-6-2018**, la quale ha dichiarato *“...l'illegittimità costituzionale dell'art. 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in quanto prevede che «I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali» invece di prevedere che «I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali»...*”, ovvero, il S.A.M., adeguerà la propria struttura, funzioni, obiettivi, ecc., nel rispetto del quadro normativo che si verrà a delineare successivamente all'emanazione della predetta sentenza ovvero della legge 28 aprile 2022, n. 46 recante “Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo” in vigore dal 27 maggio 2022. La sua attività sindacale è volta alla tutela degli interessi collettivi degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e non potrà mai interferire con lo svolgimento dei compiti operativi o con la direzione dei servizi.
- c. Il S.A.M., considera la difesa della libertà quale fine e condizione per lo sviluppo democratico e libero della società secondo il contributo positivo dato da ciascuno con il lavoro, con l'intelligenza e con l'iniziativa.
- d. E' fatto assoluto divieto a tutti gli iscritti al S.A.M, di esercitare il diritto di sciopero.
- e. Il S.A.M. è dotato di autonomia finanziaria, pertanto le entrate sono costituite esclusivamente dalla contribuzione volontaria degli iscritti di cui alla suddetta lettera a., attraverso il versamento delle quote associative/tesseramento con le modalità che saranno successivamente individuate con apposito regolamento attuativo.
- f. Il S.A.M. ispira la propria attività al principio di trasparenza nel rispetto delle regole di garanzia della riservatezza, ovvero nel rispetto dei principi di trasparenza della privacy, in aderenza alla normativa vigente.
- g. Il S.A.M. si amministra e decide le sue funzioni nella più assoluta indipendenza dalla pubblica amministrazione, dal governo, dai partiti politici, dalle sette filosofiche, dalle confessioni religiose e da ogni altra diversa organizzazione sindacale esterna all'Amministrazione Difesa, ovvero, attribuendo valore

primario alla propria autonomia, il S.A.M. è completamente estraneo a qualsiasi competizione politica/ amministrativa di qualunque natura e a qualunque livello sia esso comunitario, nazionale e territoriale.

- h. Il simbolo del S.A.M. è rappresentato da 3 cerchi, partendo dal primo all'esterno è di colore verde chiaro con all'interno la scritta in bianco di "SINDACATO AUTONOMO DEI MILITARI", il secondo cerchio bianco senza alcuna scritta, il terzo cerchio centrale con sfondo blu e 2 stelle diametralmente opposte con 3 colorazioni partendo dall'esterno verso l'interno verde, bianco, rosso e con una piccola sigla M2S di medesimo colore delle stellette al centro, più una variate dello stesso col tricolore come sfondo; di cui di sotto allegati.



Art. 2

Il S.A.M., purché in sostanza si rispecchino le condizioni di autonomia previste al presente titolo, può comunque aderire ad una eventuale federazione di sindacati del personale in servizio e in ausiliaria delle altre Organizzazioni Sindacali Militari, nonché promuovere – a sostegno delle proprie finalità – la costituzione di libere associazioni culturali apolitiche, studiando e favorendo la loro partecipazione per la soluzione dei problemi dell'istituzione e del personale.

Art. 3

Il S.A.M., poiché raggruppa i propri aderenti a prescindere dalle loro opinioni politiche o di altro genere, si pone quale garante che al suo interno nessuno possa essere discriminato per la manifestazione delle idee che professa al di fuori della sua attività sindacale.

Art. 4

I diritti di libertà di opinione, nonché i principi fondamentali delle scienze sindacali, non potranno in nessun caso giustificare la costituzione di correnti o schieramenti ideologici che agiscano all'interno del S.A.M., con l'intento di modificare o, in ogni modo, di influire sulla sua natura, sul suo ordinamento a base democratica o sulle sue finalità.

Il dissenso sulle scelte del S.A.M. o l'esercizio del diritto di critica contro i suoi organi, si esprimono esclusivamente all'interno degli organi direttivi medesimi evitando, in ogni caso, di arrecare danno all'immagine e all'attività del S.A.M. stesso o di coinvolgere gli aderenti e i suoi iscritti, al di fuori dei momenti dialettici e di confronto nelle strutture del S.A.M.. E' sanzionato con la misura della sospensione ex art. 21 dello Statuto senza ulteriori formalità e con provvedimento immediato della Segreteria Generale, il comportamento di chi si appropri dei tabulati degli iscritti o li utilizzi per fini illeciti, di propaganda personale, sindacale o politica o di dissenso verso gli organi direttivi del S.A.M.

Art. 5

Il S.A.M. pubblica i propri documenti contabili, ai sensi dell'art.7, co.5 della l. n. 46/2022, sul sito internet sindacatoautonomeimilitari.it entro e non oltre 10 giorni dall'approvazione.

Art. 6

Ogni aderente che sia colpito disciplinarmente o amministrativamente a causa della sua azione sindacale, conserva l'integrità dei suoi diritti all'interno del S.A.M.

Art. 6 bis

Le cariche del SAM sono esclusivamente elettive ed hanno durata e limitazioni di eleggibilità come disposto legge 28 aprile 2022, n. 46 nonché dai decreti discendenti ovvero dalle eventuali modifiche legislative allo stesso.

Art. 7

Gli interessi sindacali di tutte le categorie del personale in servizio o in ausiliaria delle Forze Armate iscritte al S.A.M. sono indivisibili. Essi, qualora il quadro normativo lo consenta, sono rappresentati unitariamente dagli eletti senza distinzione di ruolo, di qualifica o di funzione.

Art. 8

Il S.A.M., nello specificare la natura collettiva degli interessi tutelati, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. a) della l. n. 46/2022, ha per scopo quello di studiare, coordinare ed operare per la difesa ed il raggiungimento dei propri obiettivi, davanti a tutte le istanze pubbliche e private, degli interessi economici, normativi, giuridici, professionali, previdenziali, assistenziali, morali e materiali degli iscritti, ad esclusione di quelle materie di cui all'art. 1478, comma 7, del d.lgs. n. 66 del 2010 ovvero "*...le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale...*", pertanto il S.A.M. si occuperà di tutte quelle materie che saranno disciplinate dal quadro normativo che verrà a delinearsi successivamente all'emanazione della predetta sentenza della Corte Costituzionale n°120/2018 ossia dalle materie di competenza di cui alle legge 28 aprile 2022, n.46.

Art. 9

L'organizzazione periferica del S.A.M. è composta da:

1. la Sezione Locale che costituisce la struttura di base e si denomina dal posto di lavoro o dalla località ove ha sede;
2. il Consiglio Provinciale;
3. la Segreteria Provinciale;
4. il Collegio Provinciale Amministrativo;
5. il Consiglio Regionale;
6. la Segreteria Regionale;
7. il Collegio Regionale dei Probiviri;
8. il Collegio Regionale Amministrativo

Art. 10

- 1) La Sezione Locale costituisce la struttura di base del S.A.M.. Sono organi della Sezione Locale: il Segretario e il Vice Segretario. Il Congresso della Sezione Locale, composto da tutti gli iscritti e, in seconda convocazione, la maggioranza dei presenti della Sezione in regola con il tesseramento e con la contribuzione sindacale, elegge il Segretario ed il Vice Segretario nonché i delegati al Congresso Provinciale. Il Congresso é valido quando alla votazione partecipi il 50% + 1 degli iscritti e, in seconda convocazione la maggioranza dei presenti. Il Segretario, nell'ambito di competenza della Sezione, ha il compito di vigilare sull'osservanza delle disposizioni statutarie; di compiere tutte le attività di pubblicazione e di divulgazione dell'attività del S.A.M. , ai sensi dell'art. 15 della l. n. 46/2022 mediante il sito internet sindacatoautonomodeimilitari.it, ovvero mediante newsletter, di curare il proselitismo ed il tesseramento, di riunire gli iscritti, quando necessario, e non meno di una volta ogni due mesi. E' coadiuvato da un Vice Segretario che lo affianca nelle attività e lo sostituisce in caso di temporanea assenza o impedimento. Le cariche della “sezione locale” hanno durata di quattro anni.
- 2) Il Congresso Provinciale, composto dai delegati eletti nei Congressi delle Sezioni Locali e dai componenti del Consiglio Provinciale uscenti, questi ultimi senza diritto di voto a meno che non siano stati eletti delegati, elegge il Consiglio Provinciale, il Collegio Provinciale Amministrativo ed i delegati al Congresso Regionale. Il Congresso é valido quando siano presenti, in prima convocazione, due terzi dei delegati, ed in seconda convocazione, il 50% + 1 degli aventi diritto al voto. Il Consiglio Provinciale é composto da quindici a ventuno consiglieri. Il numero può essere elevato qualora la struttura abbia più di cinquecento iscritti. Ha sede, di regola, nel Capoluogo. Esso coordina e verifica su tutta l'attività delle Sezioni Locali comprese nell'ambito provinciale, definendone gli indirizzi di massima sulla base delle deliberazioni del Congresso Provinciale e delle direttive nazionali. E' organo deliberante tra un Congresso Provinciale e l'altro e si riunisce, ove possibile, almeno due volte l'anno o su convocazione del Segretario Provinciale con deliberazione a maggioranza semplice della Segreteria Provinciale. Ha, altresì, il compito di curare lo sviluppo ed il potenziamento del S.A.M. nella provincia e di esaminare ed approvare lo schema della relazione sulle attività che la Segreteria Provinciale sottoporrà al Congresso Provinciale. Il Consiglio Provinciale dura in carica ~~cinque~~ quattro anni.
- 3) Il Consiglio Provinciale elegge la Segreteria Provinciale che é composta da un Segretario Provinciale, eventualmente da un Segretario Provinciale Aggiunto e da un massimo di quattro Vice Segretari. Nomina, inoltre, gli addetti all'Ufficio Organizzativo ed all'Ufficio Amministrativo, che possono essere iscritti anche estranei alla Segreteria stessa. La Segreteria Provinciale provvede all'attuazione delle delibere del Consiglio Provinciale e delle direttive nazionali. Prepara, per il Congresso Provinciale, la relazione ed il rendiconto consuntivo dall'ultimo Congresso, da sottoporre a quest'ultimo per l'approvazione. Programma e realizza la propaganda nell'ambito provinciale; indice convegni, dibattiti e seminari di studio per il miglior perseguimento delle finalità di cui al presente Statuto. Gestisce i contributi ed i proventi vari spettanti in ambito Provinciale, avendo cura di tutte le sue strutture e fornendo alle Segreterie Locali il materiale di cui necessitano in relazione alle loro disponibilità. Verifica sull'osservanza a sugli adempimenti richiesti dalle norme statutarie, tenendo informata la Segreteria Generale delle varie situazioni locali. E'

responsabile della gestione finanziaria a livello provinciale nel rispetto del bilancio preventivo approvato dal Consiglio Provinciale, a cui sottopone, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il rendiconto consuntivo, che dovrà essere inviato alla Segreteria Generale entro 10 giorni dalla sua approvazione. Si riunisce, ove possibile, almeno due volte l'anno o su convocazione del Segretario Provinciale con deliberazione a maggioranza semplice della stessa Segreteria. La Segreteria Provinciale dura in carica quattro anni. Le contestuali dimissioni del Segretario e della maggioranza dei suoi membri comportano la decadenza dell'intera Segreteria ed in tal caso, dovrà essere convocato il Congresso Provinciale per il rinnovo di tutti gli organi provinciali.

- 4) Il Congresso Regionale, composto dai delegati eletti nei Congressi Provinciali e dai componenti il Consiglio Regionale uscenti, questi ultimi senza diritto di voto a meno che non siano stati eletti delegati, elegge il Consiglio Regionale, il Collegio Regionale dei Probiviri, il Collegio Regionale Amministrativo ed i delegati al Congresso Nazionale. Il Congresso è valido quando siano presenti, in prima convocazione, due terzi dei delegati, e in seconda convocazione, il 50% + 1 degli aventi diritti al voto. Il Consiglio Regionale è organo di controllo e coordinamento dell'attività sindacale in ambito regionale. Il Consiglio Regionale è composto normalmente da quindici consiglieri e, comunque, da non più di ventuno, con almeno un rappresentante per ogni provincia. Il numero dei consiglieri può essere elevato qualora la struttura regionale abbia più di 1500 iscritti. Esso elegge la Segreteria Regionale, che è composta da un Segretario Regionale, da un eventuale Segretario Regionale Aggiunto e da un massimo di cinque Vice Segretari Regionali. Nomina, inoltre, gli addetti all'Ufficio Organizzativo ed all'Ufficio Amministrativo, che possono anche essere estranei alla Segreteria stessa. Esso coordina tutte le scelte sindacali deliberate dalle strutture provinciali, attuando le direttive emanate dalla Segreteria Generale. Ad esso, entro il 28 febbraio di ogni anno, viene sottoposto, per l'approvazione, da parte della Segreteria Regionale, il rendiconto consuntivo dell'anno precedente ed il bilancio preventivo. Si riunisce, ove possibile, due volte l'anno o su convocazione del Segretario Regionale con deliberazione a maggioranza semplice della Segreteria Regionale. Il Consiglio Regionale dura in carica ~~cinque~~ quattro anni.
- 5) La Segreteria Regionale provvede all'attuazione delle delibere del Consiglio Regionale e delle direttive nazionali. Prepara, per il Congresso Regionale, la relazione ed rendiconto consuntivo da sottoporre a quest'ultimo per l'approvazione. Programma, di intesa con le strutture provinciali, e coordina la propaganda nell'ambito regionale; indice convegni, dibattiti e seminari di studio per il miglior perseguimento delle finalità di cui al presente Statuto. Gestisce i contributi ed i proventi vari spettanti in ambito Regionale. Verifica sull'osservanza a sugli adempimenti richiesti dalle norme statutarie, tenendo informata la Segreteria Generale delle varie situazioni locali. E' responsabile della gestione finanziaria, a livello regionale, nel rispetto del bilancio preventivo, approvato dal Consiglio Regionale, a cui sottopone, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il rendiconto consuntivo, che dovrà essere inviato alla Segreteria Generale entro 10 giorni dalla sua approvazione. Le contestuali dimissioni del Segretario e della maggioranza dei suoi membri comportano la decadenza dell'intera Segreteria ed in tal caso, dovrà essere convocato il Congresso Regionale per il rinnovo di tutti gli organismi regionali. La Segreteria Regionale dura in carica ~~cinque~~ quattro anni.

- 6) I Collegi Provinciali e Regionali Amministrativi hanno il compito di controllare, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, l'amministrazione, verificare le entrate, la regolarità di tutte le spese, l'esistenza e la destinazione delle eccedenze attive; di richiedere agli organi competenti del S.A.M. i bilanci preventivi e consuntivi corredati da una relazione conclusiva, nonché di presentare al Congresso una relazione complessiva sui rendiconti consuntivi dall'ultimo Congresso. Adempiono alle loro funzioni a norma degli art. 2397 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili. Ciascuno di essi é composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente é eletto dal Collegio tra i membri effettivi. I Collegi durano in carica quattro anni.
- 7) Il Collegio Regionale dei Probiviri ha funzioni di garanzia statutaria e di giurisdizione interna in ambito locale, provinciale e regionale, con compito di dirimere le controversie tra gli organi di questi ultimi e gli iscritti. E' inoltre facoltà della Segreteria Regionale nominare, in aggiunta ai tre membri eletti dal congresso, fino a tre membri da scegliere tra ex appartenenti alla Segreteria Regionale. Il Presidente é eletto dal Collegio. I ricorsi al Collegio devono essere prodotti entro il termine di quindici giorni dall'evento in contestazione, devono essere definiti entro il termine massimo di un mese dalla presentazione e devono essere notificati con lettera raccomandata A.R. agli interessati, alla Segreteria Regionale ed alla Segreteria Provinciale interessata, che hanno la potestà di costituirsi per aderire od opporsi alla pretesa avanzata. Le ulteriori procedure sono regolate dalle norme regolamentari del presente Statuto. Il ricorso di seconda istanza al Collegio Nazionale dei Probiviri deve essere presentato entro il termine perentorio di un mese dalle comunicazioni della pronuncia del Collegio Regionale.
- 8) Tutte le decisioni interessanti le attività delle Sezioni Locali e delle strutture provinciali e regionali, previste dallo Statuto, saranno prese dai rispettivi Segretari, sentiti i Vice Segretari, fermo restante la successiva ratifica da parte dei rispettivi Organi. La rappresentanza legale delle sezioni locali, provinciali e regionali, spetta ai rispettivi segretari. I Quadri e i Dirigenti sindacali posti in ausiliaria possono continuare a svolgere le proprie funzioni in seno agli organi statuari periferici sino alla scadenza naturale del mandato previa istanza dell'interessato e "nulla osta" della Segreteria Generale.

Art. 11

L'organizzazione centrale del S.A.M. sarà composta dai seguenti organismi:

1. Consiglio Generale;
2. Consiglio Nazionale;
3. Esecutivo Nazionale;
4. Segreteria Generale;
5. Presidenza;
6. Collegio Nazionale dei Probiviri;
7. Collegio Nazionale Amministrativo.

La Presidenza, il Consiglio Nazionale, la Segreteria Generale ed i Collegi di cui ai numeri 6 e 7 sono eletti direttamente dal Congresso Nazionale.

Art. 12

- 1) Il Consiglio Generale é composto dal Consiglio Nazionale integrato dai Segretari Regionali e dai Segretari Provinciali che non siano già Consiglieri Nazionali ed é convocato dalla Segreteria Generale per le questioni di interesse generale. Dura in carica per ~~cinque~~ quattro anni.
- 2) Il Consiglio Nazionale é organo deliberante tra un Congresso Nazionale e l'altro ed ha i seguenti compiti: elegge l'Esecutivo Nazionale definisce gli indirizzi di massima dell'attività sindacale ed organizzativa del S.A.M. sulla base delle deliberazioni del Congresso Nazionale; entro il 31 marzo di ogni anno, esamina per l'approvazione il rendiconto consuntivo dell'anno precedente di tutti gli organi centrali del S.A.M. ed il bilancio preventivo; fissa la ripartizione percentuale dei contributi sindacali tra in ambito nazionale, regionale e provinciale; delibera la misura della quota associativa. In seno al Consiglio Nazionale, possono essere istituite varie commissioni tecniche composte da soci, provvisorie e permanenti, per lo studio, l'elaborazione e la soluzione di iniziative e problemi nell'ambito delle direttive di massima emanate dal Consiglio. Il Consiglio Nazionale é composto da cento consiglieri ed é presieduto dal Presidente del S.A.M. Dei cento membri fanno parte di diritto i componenti della Segreteria Generale e la Segreteria Tecnica. Qualora vi siano Regioni che non hanno espresso nessun consigliere eletto, il numero dei consiglieri viene aumentato in ragione di uno per ogni Regione esclusa. I consiglieri di cui al comma precedente dovranno essere immediatamente designati dalle rispettive assemblee dei delegati al Congresso Nazionale. In tutti i casi di decadenza di un Consigliere Nazionale, le surrogazioni saranno deliberate dal Consiglio Regionale della Regione a cui il Consigliere apparteneva all'epoca dell'elezione. Il Consiglio Nazionale é convocato dal Presidente almeno una volta l'anno e quando la convocazione é richiesta da almeno un terzo dei suoi membri. Ai lavori del Consiglio Nazionale possono essere ammessi a partecipare rappresentanti del personale in ausiliaria appartenenti ad Associazioni Sindacali federate al S.A.M., ma senza diritto all'elettorato attivo e passivo. Il Consiglio Nazionale dura in carica ~~cinque~~ quattro anni.
- 3) L'Esecutivo Nazionale é composto di trentasei elementi.
- 4) La Segreteria Generale é l'organo di direzione operativa del S.A.M. e assicura l'attuazione degli indirizzi fissati dal Consiglio Nazionale e dall'Esecutivo Nazionale; cura l'andamento dell'attività sindacale ai suoi vari livelli. La Segreteria Generale é composta dal Segretario Generale, da due Segretari Generali Aggiunti e da tre Segretari Nazionali. In seno alla Segreteria Generale é istituito l'Ufficio di Segreteria Generale di cui fanno parte con pari dignità il Segretario Generale e i due Segretari Generali Aggiunti. Il Segretario Generale può avvalersi della collaborazione diretta di alcuni componenti del Consiglio Nazionale o dell'Esecutivo Nazionale. Il Segretario Generale ha il potere di nominare una Segreteria Tecnica composta da un massimo di cinque persone scelte tra gli iscritti al S.A.M. Queste ultime, alle sue dirette dipendenze, divengono componenti di diritto del Consiglio Nazionale e cessano l'appartenenza al Consiglio con la cessazione di componente la Segreteria Tecnica. Gli stessi non hanno diritto di voto. La segreteria tecnica é costituita dall'Ufficio del Portavoce Nazionale, dall'Ufficio Studi, dall'Ufficio Organizzativo e dall'Ufficio Tecnico. I componenti la Segreteria Generale sono responsabili collegialmente dell'attività finanziaria del S.A.M.. Il Segretario Generale é il rappresentante legale e politico del S.A.M.. In caso di impedimento, é sostituito dal Segretario Generale Aggiunto più anziano. Il Segretario Generale, di intesa

con quest'ultimo, assegna le deleghe e coordina tutte le attività della Segreteria Nazionale articolate nei vari Uffici di Segreteria. La Segreteria Generale si riunisce, di regola, ogni mese ed ogni qualvolta sia convocata dal Segretario Generale o su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti. Sono valide le deliberazioni della Segreteria, quando è presente almeno la metà dei componenti. La Segreteria adotta le decisioni a maggioranza dei presenti, esclusi dal computo i voti nulli o astenuti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Segretario Generale. Il Segretario Generale, i due Segretari Generali Aggiunti e il Presidente possono essere collocati in aspettativa per motivi sindacali secondo le modalità previste dall'art. 9, co. 9, l. n. 46/2022 fermo restando la frequenza dei corsi indetti dall'Amministrazione o per gravi esigenze personali. La Segreteria Generale emana direttive vincolanti alle strutture provinciali e regionali. L'inadempimento costituisce grave violazione statutaria. I membri della Segreteria durano in carica quattro anni. In caso di decadenza o di dimissioni per qualsiasi motivo di un membro della Segreteria Generale, l'Esecutivo Nazionale elegge un appartenente all'Esecutivo stesso, su proposta del Segretario Generale. Analoga elezione avviene nel caso in cui un Segretario Nazionale decade per atto di formale sfiducia del Segretario Generale. La sfiducia di cui sopra, con atto motivato, deve essere ratificata con voto di maggioranza della Segreteria Generale. In caso di decadenza o di dimissioni per qualsiasi motivo del Segretario Generale l'Esecutivo Nazionale elegge con appello nominale, su proposta della Segreteria Generale il nuovo Segretario Generale.

- 5) La Presidenza del S.A.M. è costituita dal Presidente e da due Vice Presidenti, tutti eletti dal Congresso Nazionale in servizio e in ausiliaria, tra esponenti sindacali già componenti della Segreteria Generale o in mancanza dai componenti dell'Esecutivo Nazionale. Il Presidente del S.A.M. è il garante supremo dell'osservanza dello Statuto e del suo Regolamento; presiede il Consiglio Nazionale e guida le delegazioni di rappresentanza del S.A.M. E' il supremo organo conciliatore del S.A.M. svolgendo la sua mediazione prima dell'intervento degli organi statutari centrali, assume le funzioni di Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri. Convoca il Consiglio Nazionale in seduta straordinaria, quando sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti o dalla Segreteria Generale, per gravi esigenze di interesse generale del S.A.M. E' coadiuvato da due Vice Presidenti. La carica di Presidente, è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'ambito del S.A.M. La carica di Vice Presidente ha un'incompatibilità temporanea con altre cariche solo quando svolge la carica di Presidente. I membri della Presidenza durano in carica quattro anni.
- 6) Il Collegio Nazionale dei Probiviri è il massimo organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna. Ha sede in Roma ed è composto da tre membri eletti dal Congresso Nazionale, di cui uno svolge le funzioni di Presidente a rotazione annuale. E' inoltre facoltà della Segreteria Generale nominare, in aggiunta ai tre eletti dal Congresso, fino a tre membri da scegliere tra gli ex appartenenti alla Segreteria Generale, all'Esecutivo Nazionale, alla Presidenza, ed al Collegio Nazionale dei Probiviri. Ha il compito di dirimere le controversie tra gli iscritti ed i vari organi del S.A.M. e tra le organizzazioni verticali ed orizzontali di tutte le istanze sindacali e di irrogare le sanzioni previste dall'art. 22 dello Statuto. E' suddiviso in due Sezioni, una consultiva e l'altra giurisdizionale, ognuna delle quali composta da tre probiviri nominati dal Presidente. Una Sezione chiamata ad emettere i provvedimenti e l'altra Sezione giudica sui ricorsi. Il

Collegio si pronuncia in seconda istanza su impugnazione delle decisioni dei Collegi Regionali dei Proviviri ed in un'unica istanza sulle altre questioni. I ricorsi al Presidente del Collegio devono essere presentati entro il termine perentorio di 10 giorni dall'evento, devono essere definiti entro il termine massimo di tre mesi dalla presentazione e devono essere notificati con lettera raccomandata A.R. agli interessati ed alla Segreteria Generale, che ha la potestà di costituirsi per aderire od opporsi alla pretesa avanzata. La prova della notificazione dei ricorsi allegata al ricorso stesso, e l'eventuale omissione è causa di decadenza del gravame. Le ulteriori procedure sono regolate dalle norme regolamentari del presente Statuto. Le pronunce dei Proviviri sono esecutive dalla data di notifica. Per adottare validamente le deliberazioni, deve essere presente almeno la metà dei componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo i voti nulli e gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Collegio dura in carica ~~cinque~~ quattro anni. Nel caso in cui è necessario eleggere ulteriori membri l'elezione avviene in Consiglio Nazionale.

- 7) Il Collegio Nazionale Amministrativo ha il compito di controllare l'amministrazione, verificare le entrate, la regolarità di tutte le spese, l'esistenza e la destinazione delle eccedenze attive di tutti gli organi centrali del S.A.M.; di richiedere agli organi centrali e periferici del S.A.M. la relazione e la documentazione sui rendiconti consuntivi e sui bilanci del S.A.M.. I suoi componenti adempiono alle loro funzioni a norma degli artt. 2397 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili e riferiscono sull'attività svolta alla Segreteria Generale ed al Consiglio Nazionale. E' composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente è eletto dal Collegio tra i membri effettivi. E' inoltre facoltà della Segreteria Generale nominare, in aggiunta ai tre eletti dal Congresso, fino a tre membri da scegliere tra gli ex appartenenti alla Segreteria Generale, all'Esecutivo Nazionale, alla Presidenza, ed al Collegio Nazionale Amministrativo anche se in ausiliaria. Il Collegio dura in carica ~~cinque~~ quattro anni. Nel caso in cui è necessario eleggere ulteriori membri l'elezione avviene in Consiglio Nazionale.
- 8) Viene istituito l'Ufficio di Presidenza Onoraria del S.A.M., ossia un "albo" nel quale vengono inseriti, previa deliberazione del Consiglio Nazionale, gli ex Presidenti del S.A.M. in quiescenza ovvero soggetti che hanno ricoperto cariche o svolto funzioni che hanno consentito la maturazione di un bagaglio esperienziale nel comparto difesa e sicurezza. L'inserimento in tale "albo" dà il titolo onorifico di "Presidente onorario". Il titolo di "Presidente onorario" non comporta alcuna tipologia di onere. Chi è inserito nell'albo non è iscritto al S.A.M., non può rappresentare il S.A.M. né i suoi iscritti e non ha alcun diritto a partecipare alle attività statutarie
- 9) Il personale in ausiliaria può rivestire qualsiasi carica secondo le procedure previste dal presente statuto ad esclusione di componente della Segreteria Generale. Nel rispetto di quanto disposto dal periodo precedente qualora la candidatura di personale in ausiliaria venga presentata al Congresso Nazionale, la semplice espressione positiva di voto del congresso sovrano, significherà accettazione della stessa.

Art. 13

Salvo che non sia diversamente stabilito, le riunioni degli organi centrali e periferici sono validamente costituite, in prima convocazione, con l'intervento di due terzi dei membri e sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti. Se non è possibile

deliberare per mancanza di numero legale in prima convocazione, la riunione é validamente costituita, in seconda convocazione, da tenersi entro la stessa giornata qualunque sia il numero dei partecipanti. Tutte le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, esclusi dal computo i voti nulli e le astensioni. Le votazioni e le elezioni salvo che non siano presentate più liste, possono avvenire, a qualunque livello, per deliberazione a maggioranza dell'organismo, scegliendo tra i seguenti sistemi:

- a) per acclamazione
- b) per alzata di mano;
- c) per appello nominale;
- d) a scrutinio segreto;

Art. 14

Se non diversamente stabilito, quando, per qualsiasi motivo, si verifica una mancanza di un componente di un organo, il sostituto viene eletto o nominato nella prima riunione utile dell'Organo collegiale competente alla sua elezione o alla nomina, e rimarrà in carica fino alla scadenza naturale dell'organo stesso.

Art. 15

Il Congresso Provinciale ha funzioni deliberanti in ambito provinciale. Esso si riunisce, in via ordinaria, ogni quattro anni, in corrispondenza della convocazione del Congresso Regionale o Nazionale, su convocazione del Consiglio Provinciale. La convocazione straordinaria del Congresso Provinciale può essere richiesta alla Segreteria Generale dal Consiglio Provinciale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti o da un terzo degli iscritti, nonché dall'Esecutivo Nazionale. La convocazione del Congresso Straordinario é eventualmente deliberata dalla Segreteria Generale. Il Congresso Provinciale fissa le direttive generali delle attività sindacali in ambito provinciale, in armonia con gli indirizzi degli organi centrali; in particolare, si pronuncia sulla relazione dell'attività della Segreteria Provinciale. Ove il Congresso si svolga con funzioni pregressuali, esso elegge i delegati al Congresso Regionale. Il Congresso Provinciale é composto dai delegati in regola con il tesseramento, eletti nei Congressi Locali, e dai componenti del Consiglio Provinciale e del Collegio Provinciale Amministrativo uscenti, che non siano stati eletti delegati, ma senza diritto di voto. Analoghe modalità saranno seguite anche per i Congressi Regionali, nonché dalle Sezioni Locali. In particolare, il Congresso Regionale é composto dai delegati eletti dal Congresso Provinciale e dai componenti del Consiglio Regionale e dei Collegi Regionali del Probiviri e Amministrativo uscenti, che non siano eletti delegati, ma senza diritto di voto. I Congressi delle Sezioni Locali sono composti dall'Assemblea Generale degli iscritti. Il Congresso Regionale fissa le direttive generali delle attività sindacali in ambito regionale, in armonia con gli indirizzi degli Organi centrali; in particolare, si pronuncia sulla relazione dell'attività della Segreteria Regionale. Ove il Congresso si svolga con funzioni pregressuali, esso elegge i delegati al Congresso Nazionale. Le elezioni nei Congressi Provinciali, Regionali e Locali, sono prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo i voti nulli e gli astenuti. Gli organismi eletti in caso di Congresso Straordinario durano in carica fino alla scadenza del ~~quinquennio~~ quadriennio calcolato dalla celebrazione dell'ultimo Congresso ordinario.

Art. 16

Il Congresso Nazionale, nella sua sovranità, fissa l'indirizzo generale e le linee di politica sindacale del S.A.M. e degli organismi da esso dipendenti. Si pronuncia, inoltre, sulle relazioni sindacali, organizzative e finanziarie.

Le decisioni del Congresso Nazionale sono prese a maggioranza semplice dei votanti, esclusi dal computo i voti nulli e gli astenuti; salvo quelle relative alla modifica dello Statuto o allo scioglimento del S.A.M., per le quali é necessaria la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti, esclusi dal computo i voti nulli e gli astenuti. Il Congresso Nazionale si riunisce ordinariamente ogni quattro anni. La convocazione del Congresso Straordinario é deliberata dal Consiglio Nazionale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Può essere altresì deliberata dall'Esecutivo Nazionale quando il Congresso Straordinario é richiesto dalla maggioranza assoluta degli iscritti al S.A.M.. Le modalità di convocazione, raccolta firme e loro autenticazioni sono regolate dalle norme del Regolamento di Esecuzione al presente Statuto. Il Congresso Nazionale é composto dai delegati eletti nei Congressi Regionali. La data di svolgimento del Congresso Nazionale deve essere resa nota almeno un mese prima della convocazione. Per l'elezione della Segreteria Generale, della Presidenza e dei Collegi Nazionali dei Probiviri e Amministrativo, sono presentate liste chiuse di candidati. In quelle per la elezione della Segreteria Generale e della Presidenza deve essere specificata l'indicazione della carica ricoperta da ogni candidato. Possono essere votate liste che abbiano ricevuto la preventiva sottoscrizione del 35% dei delegati del Congresso Nazionale. Sono dichiarati eletti i candidati della lista che ottiene la maggioranza dei voti dei presenti esclusi dal computo i voti nulli e gli astenuti. Per l'elezione del Consiglio Nazionale e dell'Esecutivo Nazionale sono presentate liste chiuse di candidati che abbiano ricevuto la preventiva sottoscrizione del 30% dei delegati al Congresso Nazionale. Per le elezioni di cui al comma precedente, il quorum viene stabilito secondo la seguente relazione, arrotondando per eccesso il decimale maggiore di cinque: $Nr. \text{ Voti validi} = \text{quorum}$ Il numero degli eletti per ogni lista é pari ai quorum conquistati da ciascuna lista. Il quorum attribuibile ai resti viene assegnato alla lista che ha ottenuto il maggior numero dei resti, purché abbia ottenuto almeno un quorum intero. La proclamazione degli eletti avviene secondo l'ordine di iscrizione dei singoli candidati in ciascuna lista per il numero dei quorum conquistati. Ogni delegato al Congresso Nazionale può sottoscrivere non più di una lista, pena l'annullamento di tali sottoscrizioni.

Art. 17

Le modalità relative alla partecipazione dei delegati ed allo svolgimento dei Congressi Provinciali, Regionali e Nazionali, sono disciplinate dalle norme regolamentari in materia, deliberate dall'Esecutivo Nazionale, in stretta osservanza delle norme statutarie. I Congressi a tutti i livelli nominano, per ogni riunione, il Presidente, con il compito di coordinatore e moderatore nonché un Segretario, con il compito di verbalizzare dettagliatamente lo svolgimento dei lavori. I verbali dei lavori sono firmati dal Presidente e dal Segretario ed inviati, entro tre giorni, alla Segreteria Generale.

Art. 18

Il Presidente del S.A.M., i Presidenti dei Collegi dei Probiviri e Amministrativo, qualora riconosciuto dall'Ordinamento Militare, avranno la facoltà di richiedere direttamente ai competenti Uffici dell'Amministrazione i permessi sindacali necessari per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali, secondo la disciplina stabilita dall'art. 9 della l. n. 46/2022, informandone i corrispettivi Segretari.

Art. 19

L'Esecutivo Nazionale, in campo nazionale, e la Segreteria Regionale o Provinciale, nei rispettivi ambiti, sono competenti a designare i rappresentanti del S.A.M. in Enti ove é prevista per legge o per regolamento la rappresentanza sindacale, tenuta presente l'esigenza di assicurare:

1. la massima funzionalità degli organi sindacali;
2. il più alto grado di rappresentatività o competenza;
3. la piena autonomia del S.A.M..

I designati relazionano all'organo designante l'attività svolta, ricevono dallo stesso le relative istruzioni, segnalano tempestivamente i problemi che possono interessare il S.A.M.

Art. 20

Qualora sia accertata una grave inefficienza di una Sezione Locale, Provinciale o Regionale del S.A.M. o la violazione di norme Statutarie, il Segretario Generale sentita la Segreteria Generale può adottare, secondo la gravità dei casi, le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto alla segreteria interessata;
- b) lo scioglimento degli organi direttivi della struttura interessata e gestione commissariale della stessa. La gestione commissariale non può durare oltre otto mesi, entro i quali dovrà essere indetto il relativo congresso. L'Esecutivo Nazionale per esigenze organizzative può concedere una proroga.

Art. 21

L'appartenenza di singoli iscritti al S.A.M. può cessare automaticamente o per deliberazione degli organi del stesso.

Cessa automaticamente:

- per la risoluzione del rapporto di impiego con l'Amministrazione della Difesa;
- per appartenenza ad altre organizzazioni sindacali, o ad altre associazioni, con provvedimento della Segreteria Generale.

Cessa per deliberazione degli organi del S.A.M.:

- nel caso in cui l'attività del singolo, astrattamente si attagli a ipotesi di reato o si sia dimostrata penalmente illecita o sistematicamente e particolarmente dannosa alle disposizioni del S.A.M., all'ordinamento delle Forze Armate, alla sua composizione morale ed alla sua indipendenza politica o ne abbia gravemente violato le norme statutarie.

Secondo la gravità della mancanza, sono previste le seguenti sanzioni:

1. richiamo scritto;
2. sospensione da uno a sei mesi;
3. espulsione.

Per i membri degli organi direttivi locali, provinciali e regionali delle stesse strutture che si siano resi responsabili delle violazioni previste dal presente articolo, il provvedimento di cui ai precedenti punti 1) e 2) é deliberato dalla Segreteria Generale su proposta del Segretario Generale. Per i membri dell'Esecutivo Nazionale, della Segreteria Generale e della Presidenza, le sanzioni di cui ai punti 1), 2), e 3) sono deliberate dall'Esecutivo Nazionale, a maggioranza dei due terzi dei membri, esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i membri in conflitto di interessi con la messa in stato d'accusa, su proposta del Segretario

Generale. Avverso le deliberazioni della Segreteria Generale e dell'Esecutivo Nazionale é ammesso ricorso da parte dell'interessato e della Segreteria Generale al Collegio Nazionale dei Probiviri che giudica in una composizione diversa. In tutti i casi in cui, essendo stati adottati provvedimenti, pende ricorso, l'attività sindacale del ricorrente é sospesa fino a quando non sia intervenuto giudizio definitivo. E' garantito il diritto costituzionale di difesa

Art. 22

Le cariche di membro della Segreteria Generale é incompatibile con quella di membro di altre Segreterie del S.A.M.. I membri dei Collegi dei Probiviri e Amministrativo non possono rivestire cariche direttive od esecutive dell'organizzazione del S.A.M.. E' inoltre incompatibile la carica di proboviro regionale con quella di proboviro nazionale, nonché quella di Amministrativo ad un determinato livello con quella di Amministrativo ad un altro qualsiasi livello.

Art. 23

Gli Organi centrali e periferici del S.A.M., che gestiscono un proprio fondo, nonché le persone che li rappresentano, sono direttamente responsabili del loro corretto utilizzo. I rappresentanti degli Organi centrali e periferici sono direttamente responsabili delle obbligazioni che assumono per qualsiasi motivo o causa e non potranno essere mallevati dalla Segreteria Generale. La Segreteria Generale può disporre controlli o interventi di natura finanziaria senza assunzioni di responsabilità.

Art. 24

Le strutture direttive ed esecutive del S.A.M. diffondono le iniziative dirette a favorire la partecipazione degli iscritti all'attività sindacale.

Art. 25

Il S.A.M. assicurata l'informazione e la pubblicità delle attività dell'APCSM ai sensi dell'art. 15, co.1 della l. n. 46/2022, attraverso il proprio bollettino, il sito internet sindacatoautonodeimilitari.it, i canali social ovvero mediante newsletter.

Allo scopo di meglio diffondere le notizie per la partecipazione della base alle scelte del S.A.M. ed al fine di poter più agevolmente perseguire le finalità del S.A.M., potrà essere istituito, con delibera dell'Esecutivo Nazionale, un organo nazionale di informazione.

La linea politica e la gestione di tale organo é affidata dalla Segreteria Generale. Fatta salva l'eventuale redazione e diffusione dei notiziari sindacali ad esclusivo uso interno, preventivamente autorizzati dalla Segreteria Generale, é fatto divieto a tutte le strutture del S.A.M. ed a chiunque dei suoi associati avere, commercializzare e vendere, anche con contratti simulati, organi di stampa e di informazione che possano, anche surrettiziamente, essere riferiti al S.A.M.. I responsabili delle strutture, che dovessero disattendere a quanto previsto dal comma precedente, incorreranno nella sanzione dell'espulsione, con provvedimento che sarà formalizzato secondo le previsioni statutarie, solo dopo che sia rimasta priva di efficacia la diffida ad interrompere e cessare la pubblicazione entro giorni venti. Tale diffida dovrà essere notificata a cura della Segreteria Generale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 26

Tutte le cariche previste dal presente Statuto e dal suo Regolamento sono a titolo gratuito. Con delibera del Consiglio Nazionale ed in relazione alle disponibilità di bilancio, sono previsti rimborsi spese per tutti gli organi nazionali e periferici del S.A.M..

Art. 27

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa integrale riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Art. 28

L'effettività del **“SINDACATO AUTONOMO DEI MILITARI – S.A.M.”** decorrerà solo a seguito della prevista asseverazione ministeriale.